

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1334)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1985

Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio
dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione metrica opera da anni in gravissime e crescenti difficoltà, che si riflettono in evidenti disfunzioni nelle attività di istituto, rendendo sempre più precario il raggiungimento dei fini di tutela del consumatore, che costituisce l'interesse pubblico essenziale demandato a detta Amministrazione.

Tali difficoltà derivano in massima parte dalla estrema carenza numerica del personale, determinatasi nel tempo a seguito del mancato adeguamento degli organici ai crescenti compiti affidati agli uffici metrici e, in questi ultimi anni, a causa dell'ulteriore depauperamento provocato dalle leggi sull'esodo volontario degli ex combattenti e da altri provvedimenti di carattere generale, che hanno ancor più ridotto i già scarsissimi contingenti di personale.

Più volte gli organi d'informazione, compresi quelli radiotelevisivi, hanno evidenziato l'insufficiente protezione del cittadino, ponendo specificamente l'accento su taluni settori, come quello dei distributori stradali di carburanti, per i quali l'opinione pubblica è particolarmente sensibile e che in effetti necessitano di controlli ben più frequenti e puntuali di quanto è possibile effettuare.

Una organica soluzione di tutti i problemi dell'Amministrazione metrica potrà essere attuata con un provvedimento di generale ristrutturazione, per la quale più volte nel corso degli ultimi anni sono stati presentati disegni di legge (ultimo quello di conversione del decreto-legge n. 122 dell'aprile 1978), nessuno dei quali è peraltro giunto all'approvazione definitiva.

Attualmente è in corso di elaborazione, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, un nuovo schema di provvedimento organico di riordinamento dell'intero servizio metrico, che tiene in debito conto le esigenze maturate e quelle previste per il prossimo futuro. Tuttavia la gravità del-

la situazione non consente di attendere i tempi, necessariamente non brevi, connessi alla realizzazione di tale progetto.

Si è quindi ritenuto necessario ricorrere a una soluzione provvisoria, che si limita ad un semplice aumento delle dotazioni organiche, tale da riportare in tempi brevi l'Amministrazione metrica ad un accettabile livello di funzionalità.

L'aumento è rigorosamente contenuto. Le cinquanta unità della carriera degli ispettori metrici (cioè dei funzionari cui competono tutte le attribuzioni del servizio, dalla direzione e organizzazione generale dell'ufficio alle più minute operazioni di verifica e legalizzazione di strumenti di misura) andranno in linea di principio a rafforzare i contingenti degli uffici provinciali più carenti. I venti coadiutori, sommati ai quarantaquattro dell'organico attuale, non potranno neppure coprire tutti gli uffici e dovranno essere riservati alle sedi principali. I venticinque commessi bollatori, sommati agli attuali cinquantotto, non saranno neppure sufficienti ad assicurare una unità di personale per ufficio. I cinque operai, infine, dovranno sanare la sempre più carente situazione dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico.

La copertura finanziaria delle maggiori spese, stimate in lire 2.350 milioni al momento di saturazione degli organici, è assicurata dall'aumento dei diritti metrici previsto nello stesso provvedimento: aumento peraltro giustificato dalla evidente inadeguatezza delle attuali tariffe, stabilite in anni ormai lontani (legge 17 luglio 1954, n. 600) e soltanto raddoppiate con la legge finanziaria 1984 (legge 27 dicembre 1983, n. 730). Si ritiene che le maggiori entrate ammonteranno a lire 5.830 milioni.

Si è anche provveduto ad inserire una norma volta a stabilire nuove modalità di riscossione dei diritti metrici mediante ver-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

samenti in conto corrente postale, atteso che le attuali procedure, basate sull'uso di speciali marche acquistate e vendute dagli ispettori metrici in qualità di distributori secondari, hanno sollevato, dopo l'emanazione della legge 15 novembre 1973, n. 734, rilevanti problemi interpretativi a tutt'oggi non risolti e che il maneggio di tali valori comporta particolari obblighi contabili da parte di funzionari tecnici, che è necessario, invece, investire soltanto dei gravosi compiti di controllo tecnico sugli strumenti metrici.

Da ultimo si è previsto, per snellire le procedure di amministrazione del personale e per parificare situazioni sostanzialmente identiche, che il personale metrico e del Corpo delle miniere in servizio presso uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia amministrato dallo stesso Ministero e dalla relativa Ragioneria centrale, in luogo della Direzione provinciale del tesoro e della Ragioneria provinciale di Roma competenti attualmente in forza del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono aumentati di sei volte:

a) i diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verifica prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

3. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: « raddoppiati » è sostituita dalla seguente: « quadruplicati ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale, in sostituzione delle speciali marche « pesi, misure e marchio ».

Art. 3.

1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, e del personale operaio di cui alla tabella I annessa al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di:

- n. 50 posti di ispettore metrico;
- n. 20 posti di coadiutore;
- n. 25 posti di commesso bollatore;
- n. 5 posti di operaio specializzato.

2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

3. Alle assunzioni del personale reclutato ai sensi dei precedenti commi non potranno essere attribuite decorrenze giuridica ed economica anteriori alla data del 1° gennaio 1985.

Art. 4.

1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonchè del Corpo delle miniere, in servizio presso l'Amministrazione centrale, svolte dalla Direzione provinciale del tesoro e dalla Ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero.

2. La Direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla Ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1985, 1986 e 1987, con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.